



la tua mobilità



la tua casa



la tua protezione



il tuo lavoro



il tuo risparmio

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!

Contratto di Assicurazione

FURTO

Modello 4001 - Ed. 01.06.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione 

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Nota informativa	Pagina
• A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 5
1. Informazioni generali	2 di 5
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 5
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	2 di 5
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni	2 di 5
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	3 di 5
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	3 di 5
6. Premi	3 di 5
7. Diritto di recesso	3 di 5
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	4 di 5
9. Legislazione applicabile	4 di 5
10. Regime fiscale	4 di 5
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	4 di 5
11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	4 di 5
12. Reclami	4 di 5
13. Perizia contrattuale	4 di 5
• Glossario	5 di 5
Condizioni di assicurazione	Pagina
• Condizioni Generali di Assicurazione	2 di 19
• Norme che regolano l'Assicurazione Furto	3 di 19
• Condizioni Speciali	6 di 19
• Condizioni Aggiuntive	10 di 19
• Condizioni Particolari	13 di 19
• Norme di legge richiamate in polizza	18 di 19
Informativa privacy	2 di 3

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni “Furto” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993;

è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all'articolo 7 delle Condizioni Generali di assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni

La copertura offerta dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione e in base alle scelte effettuate dal Contraente, è la seguente:

- FURTO: la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse, nonché da tutti gli altri eventi indicati all'articolo 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 12 delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazione ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per le sospensioni della garanzia si rimanda all'art. 2 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di assicurazione.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione, alla Scheda di polizza e relativi allegati.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00

Danno indennizzabile: € 1.500,00

Franchigia: € 250,00

Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata: € 10.000,00

Danno indennizzabile: € 200,00

Franchigia: € 250,00

Nessun indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno indennizzabile: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata: € 50.000,00

Danno indennizzabile: € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 500,00

Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno indennizzabile è inferiore al minimo).

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L'indennizzo è pari all'ammontare del danno indennizzabile moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata : valore delle cose assicurate).

Esempio

Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00

Danno: € 90.000,00

Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00 : € 150.000,00) = € 60.000,00

Si rimanda agli articoli 18 "Determinazione dell'ammontare del danno" e 21 "Assicurazione parziale" delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, per gli aspetti di dettaglio.

Tale disposto non trova applicazione se operante la Condizione Speciale 88. "Primo rischio assoluto".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condi-

zioni Generali per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio per la garanzia furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'attività è svolta in un fabbricato in cui la copertura è in materiale laterizio, per cui la Società ha applicato il relativo tasso di premio. A seguito dell'ampliamento dei locali la copertura del tetto viene sostituita per il 20% da vetrate, per cui il premio sarebbe superiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio per la garanzia furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che le cose assicurate sono custodite in locali protetti da un impianto di allarme antifurto. In seguito si decide di installare anche un impianto di videosorveglianza collegato a società di vigilanza e il Contraente lo comunica alla Società. La Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Sede della Direzione, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" delle Condizioni generali di assicurazione.

7. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta al Contraente. Si rinvia all'articolo 6 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque la facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (Artico-

lo 7 delle Condizioni Generali di assicurazione).

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile).

Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

9. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

10. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

a) furto: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, entro 24 ore da quando né è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria. Inoltre entro i 5 giorni successivi fornire alla Società una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità (Articolo 14 "Obblighi in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'assicurazione Furto).

Si rinvia inoltre agli articoli 16 e 18 delle Norme che regolano l'assicurazione Furto, per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.5181.5353 Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tu-

tela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

13. Perizia contrattuale

Il contratto prevede che, a richiesta di una delle Parti, la determinazione dell'ammontare del danno sia demandata a due Periti, nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente. I due periti possono nominarne un terzo per prendere le decisioni a maggioranza su eventuali punti controversi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 16 "Procedura per la valutazione del danno" delle Norme che regolano l'Assicurazione Furto.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Assicurato:** la persona nel cui interesse è stipulata la polizza.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
- **Franchigia:** la parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarre ingiusto profitto.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Periodo assicurativo - Annualità Assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
- **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
- **Premio:** somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.
- **Rischio:** la probabilità del verificarsi del sinistro.
- **Scoperto:** la parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il fatto dannoso previsto in polizza.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Ed. 01/06/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Carlo Cimbrì)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. **1892, 1893 e 1894** del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. **1901** del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La facoltà di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di "Consumatore".

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Nel caso in cui il contratto sia di durata poliennale, le parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Qualora il Contraente rientri nella definizione di "Consumatore" foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del medesimo.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lett. a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante nella scheda/allegato di polizza, l'assicurazione Furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia del contratto.

Caratteristiche costruttive dei locali

Le cose assicurate sono poste in locali tra loro comunicanti e non (purchè situati all'interno di una stessa area recintata), aventi pareti perimetrali, solai e coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato e non. Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno (senza cioè impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armato, senza lucernari, oppure in vetro cemento armato totalmente fisso.

Mezzi di chiusura dei locali (24B)

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 0,09 m (900 cmq) e con lato minore non superiore a 0,18 m (18 cm) oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 0,04 m (400 cmq). Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 0,01 m (100 cmq).

Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi moti-

vo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello sopra indicato ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lett. **c)** od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lett. **c)** da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere, denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 13 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti ne-

cessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darle avviso alla Società entro 24 ore mediante lettera raccomandata o telefax, da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) c) e d), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e dell'indennizzo è concordato con

le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 14;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 16, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 18 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate – col limite del valore che le

stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 19 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a "Primo rischio relativo", si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società, decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari, relative al reato, non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. c) e d).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, la Società può richiedere:

- attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Condizioni speciali che, ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad una o più delle clausole sotto indicate.

22. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30% fermo restando il minimo eventualmente previsto; se operante, invece, in concorrenza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

79. Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza sono coperte da assicurazione per il rischio di furto anche da polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale per la sola parte del danno che eventualmente ecceda il valore coperto dalle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le merci assicurate colpite da sinistro.

80. Oggetti d'arte

Qualora l'assicurazione riguardi oggetti d'arte, si conviene che:

- a) il valore dichiarato (per ciascun oggetto o complessivamente per tutti gli oggetti) non impegna la Società poiché essa in caso di sinistro non sarà tenuta ad indennizzare che il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.
- b) Viene poi espressamente convenuto che in nessun caso la Società dovrà pagare indennizzo maggiore di quello indicato nel testo della polizza per ciascun oggetto d'arte assicurato (quadro, statua od oggetto artistico, tappeto, ceramica, eccetera), qualunque sia il valore risultante dalla perizia.
- c) Nel caso che le opere assicurate subiscano guasti in occasione di furto o tentativo di furto, ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la Società indennizzerà la sola spesa occorrente per il loro restauro con il massimo per ciascuna opera del 10% del valore risultante dalla perizia.

81. Locali utilizzati promiscuamente dall'assicurato e da terzi

Qualora i locali contenenti le cose assicurate siano utilizzati anche da terzi, resta convenuto che si intendono parificati all'Assicurato od ai suoi dipendenti i terzi suddetti ed i loro dipendenti.

82. Vetrinette esterne

Le cose contenute nelle eventuali mostre o vetrinette esterne ad uso mostre, anche fisse e non comunicanti con i locali che contengono le cose assicurate, sono escluse dall'assicurazione.

83. Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

84. Valutazione titoli

In caso di sinistro il valore dei titoli è determinato in base al corso del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno del sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano si prenderà per base il corso del listino ufficiale della Borsa ove i titoli sono quotati. Per i titoli non quotati e neppure trattati ci si riferirà alla valutazione che sarà attribuita dal Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio della Borsa territorialmente competente in riferimento alla Sede della Società emittente.

85. Coesistenza di più scoperti e/o franchigie

In caso di concomitanza di due o più degli scoperti previsti in polizza, si procederà alla loro somma ma, qualunque ne sia la percentuale risultante, l'applicazione non potrà superare il 40%. Qualora siano previste più franchigie, si terrà conto soltanto dell'importo maggiore che verrà considerato come minimo non indennizzabile.

86. Primo rischio relativo

(Con dichiarazione del rapporto tra somma assicurata e valore complessivo)

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio relativo" senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, purché il valore complessivo delle cose assicurate per la partita interessata al momento del sinistro non superi il valore che si ottiene moltiplicando la somma assicurata per il numero delle volte indicato nella partita stessa; altrimenti, fermo il limite massimo di indennizzo, rappresentato dalla somma assicurata, l'ammontare del danno verrà ridotto nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'importo ottenuto dividendo per il numero delle volte stabilito il suddetto valore complessivo delle cose assicurate.

Agli effetti dell'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicu-

razione, in caso di sinistro il rapporto fra somma assicurata e valore complessivo si intenderà sostituito da quello risultante dai suddetti importi, diminuiti entrambi dell'ammontare del danno.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14, lett. c) e d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

87. Primo rischio relativo

(Con dichiarazione del valore complessivo)

Si conviene che agli effetti del disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà considerato il valore complessivo dichiarato per le cose contemplate dalla partita stessa e non la somma assicurata che rappresenta unicamente il limite massimo di indennizzo.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14, lett. c) e d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

88. Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14, lett. c) e d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

91. Raccolte e collezioni

Qualora tra le cose assicurate in polizza ci siano raccolte e/o collezioni e nel caso in cui vengano asportate parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

92. Veicoli agricoli in circolazione identificati

Quando l'assicurazione riguarda veicoli agricoli in circolazione identificati in polizza, la garanzia si intende operante con i relativi pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, esclusi: apparecchi radio, radiotelefonici, giradischi, mangianastri, televisori, registratori, condizionatori d'aria e altre apparecchiature in genere, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto; ovunque si trovino entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, tanto al coperto che allo scoperto, sia in rimessa che in circolazione.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00, restando tale scoperto e minimo a carico dell'Assicurato stesso.

93. Frazionamento del premio

L'accordata facilitazione del frazionamento del premio in più rate non costituisce deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, in base alle quali il premio è determinato per

periodi di un anno ed è sempre interamente dovuto.

Resta inoltre convenuto fra le Parti che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società si riserva la facoltà di trattenere, sull'indennizzo dovuto, l'ammontare delle rate a completamento dell'annualità anche se queste non fossero ancora giunte a scadenza.

94. Scoperto

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza, sotto deduzione della percentuale di scoperto indicata in polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

95. Franchigia

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dell'importo indicato in polizza, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

96. Scoperto con importo minimo non indennizzabile

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della percentuale di scoperto indicata in polizza per ciascuna partita, col minimo dell'importo indicato per ciascuna di esse, restando tale scoperto e minimo a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

97. Alberghi e strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico - stabilimenti termali e simili - ospedali e case di cura

Durante le ore di apertura dell'esercizio la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché nell'esercizio stesso vi sia la costante presenza del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari o delle persone con loro coabitanti, o di loro dipendenti, o di persone da loro incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura e/o scasso.

99. Alberghi e strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico - stabilimenti termali e simili

(Aperti soltanto una parte dell'anno)

A deroga dell'art. 12 lett. e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche durante la chiusura dell'esercizio, per tutte le cose assicurate, ad eccezione dei tappeti, arazzi, quadri, sculture ed altri oggetti d'arte, di valore singolo superiore ad € 3.000,00, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza; si intendono inoltre esclusi oggetti e servizi d'argenteria, preziosi, gioielli, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali se ed in quanto assicurati la garanzia è limitata al solo periodo di apertura dell'esercizio.

210. Mezzi di Custodia

Qualora l'assicurazione riguardi enti chiusi in uno dei mezzi di custodia di seguito specificati, si conviene che questi abbiano caratteristiche almeno pari alle seguenti:

Armadio di sicurezza

- a) pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a mm. 3 con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
- b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale, con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo 200 Kg.

Armadio corazzato

- a) pareti e battenti costituiti da:
 - involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a mm 3, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario;
 - protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a mm 2, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti;
 - battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo 300 Kg.

Cassaforte a muro

- a) pareti in acciaio di adeguato spessore;
- b) battente di adeguato spessore costruito in modo atto

a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);

- c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave o a combinazione numerica o letterale; nel caso il battente sia dotato di sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Cassaforte

- a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
- b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- c) peso minimo 200 Kg o, se di peso inferiore, ancorata rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

Camera di sicurezza

- a) muri perimetrali in cemento armato, formati cioè da almeno un'orditura metallica con ferri di grosso spessore o diametro e da calcestruzzo di cemento ad alta resistenza; ove i detti muri non siano in cemento armato, debbono essere almeno costruiti con blocchi di pietra dura dello spessore minimo di 500 mm. murati con cemento ad alta resistenza;
- b) pavimento e soffitto pure costruiti in cemento armato come sopra detto, od anche costituiti da robuste travi di ferro (longarine) accostate ed affogate nel cemento;
- c) porta di accesso con:
 - battente di adeguato spessore, costruito con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anticannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente;
 - telaio saldamente ancorato al vano muro.
- d) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi,

- oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.

Camera corazzata

- a) muri perimetrali, pavimento e soffitto, di spessore non inferiore a 300 mm, costituenti una struttura continua e monolitica di conglomerato cementizio armato, realizzata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza, con annegate in esso – a non meno di 100 mm dalle superfici esterne ed interne della struttura stessa – almeno due armature a maglie di lato non superiore a 150 mm, fra di loro sfalsate e formate con tondi o sagomati di ferro per cemento armato di diametro non inferiore a 8 mm e non superiore a 12 mm; le armature suddette – ai soli fini della sicurezza e non ai fini statici della struttura
- possono essere integrate da una specifica armatura metallica sagomata antitaglio ed antiperforazione;
- b) porta di accesso con:
- battente costituito dall'accoppiamento di strati di difese specifiche e di conglomerato cementizio ad alta resistenza, di spessore non inferiore complessivamente a 200 mm di cui almeno 30 mm di difese metalliche, il tutto esteso sull'intera superficie del battente. I vari strati, rigorosamente ancorati tra di loro, devono resistere agli attacchi condotti con i mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico);
 - telaio saldamente ancorato al vano muro;
- c) movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incasso antistrappo;
 - rifermato da almeno due serrature di sicurezza di cui una a chiave con almeno sette lastrine e una a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali, oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due.

Condizioni aggiuntive operanti esclusivamente quando nel testo dattiloscritto sulla Scheda di polizza sia riportata la specifica partita indicante le relative somme assicurate ed il premio.

83. Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenitori) e le rispettive porte – in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sia gli eventuali scoperti e franchigie previste in polizza.

223. Rapina anche se iniziata dall'esterno dei locali

L'assicurazione copre il solo rischio della rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche qualora sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse) avvenuta nei locali indicati in polizza. La garanzia è operante anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

343. Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

In caso di sinistro indennizzabile, la Società rimborsa le spese sostenute allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione.

La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Restano ferme le altre condizioni contrattuali.

353. Spese per sostituzione di serrature

La Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle serrature dei locali dell'attività assicurata, con altre uguali o equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte, all'Assicurato o ai suoi addetti, a seguito di:

- furto;
- rapina;
- scippo (strappando di mano o di dosso alla persona che le detiene).

Tali spese, regolarmente documentate, dovranno essere sostenute entro 48 ore dalla data di accadimento del sinistro e ai fini della loro definizione dovranno essere accompagnate dalla denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

L'Assicurato, fino all'avvenuta sostituzione delle serrature,

deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri.

La garanzia è prestata a "Primo rischio Assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

413. Titoli di credito – Assicurazione delle sole spese di ammortamento

L'assicurazione è prestata solamente per le spese relative alla procedura di ammortamento ed è pattuita a "Primo rischio assoluto", senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Pertanto, si intende abrogato l'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

423. Archivi (documenti e registri) - assicurazione delle sole spese

In caso di sinistro la Società indennizzerà soltanto il costo del materiale e quello della mano d'opera (compresi i bolli, i diritti e le spese necessarie di trasporto) per il rifacimento di quei registri e documenti sottratti che si dovesse effettuare per la ricostruzione dell'archivio, escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto e di ogni valore artistico.

La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo avrà luogo quando sia ultimato il suddetto rifacimento.

473. Portavalori (escluso gioielli)

L'assicurazione s'intende prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse);

commessi sulle persone portavalori nominate in polizza, adibite al trasporto dei valori assicurati, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Pertanto in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, il Contraente dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra. Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone nominate in polizza:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18

anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso;

- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia portavalori prestata, con il massimo di € 2.000,00, come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti agli Istituti di polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

- a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.
- b) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali del Contraente.
- c) Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.
- d) L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- e) Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore devono essere di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e non avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite.
- f) I trasporti di valori:
 - sino a € 300.000,00 possono essere effettuati con o senza autovettura blindata ovvero con o senza furgone blindato;
 - oltre € 300.000,00 sino a € 500.000,00 devono essere effettuati con autovettura blindata o furgone blindato;
 - oltre € 500.000,00 devono essere effettuati con furgone blindato;

alle condizioni che seguono, essenziali per l'efficacia del contratto:

1. trasporti senza furgone blindato o autovettura blindata:
 - a) I trasporti devono essere effettuati:
 - sino a € 30.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, con qualsiasi mezzo di locomozione;
 - da € 30.000,00 a € 80.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato almeno da un dipendente del Contraente, e con qualsiasi mezzo di locomozione;
 - da € 80.000,00 a € 150.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da non meno di due dipendenti del Contraente dei quali almeno uno munito di arma da fuoco, e con qualsiasi mezzo di locomozione;
 - da € 150.000,00 a € 300.000,00 dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto, accompagnato da un dipendente del Contraente, a bordo di un autoveicolo seguito da altro autoveicolo con al-

meno due agenti di Istituti di polizia privata muniti di arma da fuoco, che devono scortare i portavalori anche nelle operazioni di carico e scarico.

- b) In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20%, sino al massimo di € 30.000,00, a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
2. Trasporti con autovettura blindata o furgone blindato:
 - a) Per autovetture blindate o furgone blindato si intende un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di valori che presenti almeno le seguenti caratteristiche:
 - blindatura antiproiettile estesa a tutta la superficie esterna, sia nelle parti cieche sia in quelle trasparenti, realizzata con materiali (acciai balistici, fibroresine e fibroc ceramiche per le prime, vetri corazzati stratificati o sintetici per le seconde) idonei a fornire protezione contro gli attacchi condotti con arma da fuoco portatile;
 - radiatore, dispositivo di accensione, impianto frenante, batteria e serbatoio del carburante, adeguatamente protetti;
 - ruote dotate di pneumatici atti a consentire la marcia anche se colpiti da proiettili di arma da fuoco oppure ruote dotate di fasce metalliche interne montate sui cerchi con funzione di contenimento del tallone del pneumatico;
 - sistema di ventilazione o condizionamento del motore o dell'abitacolo realizzato attraverso aperture sagomate in modo tale da impedire l'introduzione diretta di oggetti o proiettili.
- Per quanto riguarda l'immissione dell'aria all'interno dell'abitacolo è necessario che:
- nel caso di ventilazione semplice la circolazione d'aria sia ottenuta tramite un ventilatore dotato di inversione di marcia azionabile dall'equipaggio;
 - nel caso di veicolo equipaggiato con climatizzatore o condizionatore, l'apertura di immissione dell'aria esterna sia dotata di un dispositivo di chiusura azionabile dall'equipaggio;
 - porte e sportelli esterni, a qualunque uso destinati, senza maniglie esterne, rifermati da serrature di sicurezza con dispositivi elettrici di bloccaggio azionati da apposito circuito con alimentazione autonoma. Ogni altra feritoia chiusa dall'interno del veicolo mediante uno sportello blindato dotato di dispositivi di bloccaggio manovrabili solo dall'interno;
 - sistema di allarme acustico azionato dalla cabina comando;
- Furgoni blindati:
- compartimentazione in due vani dell'abitacolo, mediante divisorio a prova di proiettile, uno dei quali per l'autista, capo macchina e scorta e l'altro per la custodia dei valori.
- Autovetture blindate:

- bagagliaio per la custodia dei valori, separato dall'abitacolo da un divisorio fisso in lamiera, munito di doppio cofano con serratura di sicurezza applicata al cofano interno.
- b) equipaggio del veicolo composto da un capo macchina, da un autista, entrambi muniti di arma da fuoco, e dal portavalori nominativamente indicato o suo sostituto; il carico e lo scarico dei valori dev'essere fatto da detto portavalori o suo sostituto.
- Durante tali operazioni devono essere osservate le seguenti modalità:
- Furgoni blindati:**
- la porta o sportello esterno per il carico e lo scarico dei valori e la porta o sportelli interni di comunicazione al vano adibito alla custodia dei valori non possono rimanere contemporaneamente aperti;
 - tutte le altre porte o sportelli interni od esterni devono essere bloccati internamente;
 - l'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.
- Autovetture blindate:**
- Tutte le porte o sportelli interni fatta eccezione per quelli attraverso i quali avviene il carico e lo scarico dei valori, devono essere bloccati internamente.
 - L'autista e il capo macchina devono rimanere ai propri posti.
- c) **I trasporti di valori:**
- sino a € 300.000,00 possono essere effettuati a mezzo della sola autovettura blindata o furgone blindato;
 - oltre € 300.000,00 sino a € 500.000,00 devono essere effettuati a mezzo di autovettura blindata dotata delle prevenzioni indicate in polizza o furgone blindato;
 - oltre € 500.000,00 sino a € 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato dotato

delle prevenzioni indicate in polizza;

- oltre € 1.000.000,00 devono essere effettuati a mezzo di furgone blindato dotato delle prevenzioni indicate in polizza, seguito da altro veicolo con almeno tre agenti di Istituti di polizia privata, muniti di arma da fuoco, che devono vigilare anche le operazioni di carico e scarico dei valori.

- d) Durante le operazioni di carico e scarico l'assicurazione per i valori che si trovano all'esterno del vano adibito alla custodia dei valori è prestata sino alla concorrenza di € 30.000,00; tale limite viene elevato a € 80.000,00 quando le operazioni di carico e scarico sono effettuate da almeno un dipendente del Contraente accompagnato da altro dipendente.

613. Atti vandalici

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 10% col minimo di € 1.000, a carico dell'Assicurato stesso.

Limitatamente alla presente garanzia la Società e l'Assicurato (o il Contraente) hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia stessa mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi mediante comunicazione scritta. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativo.

Condizioni particolari operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza e negli allegati dattiloscritti di polizza.

2. Mezzi di chiusura dei locali (24A)

a) L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 0,015 m (15 mm) o di acciaio dello spessore minimo 0,008/0,010 m (8/10 mm), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 0,015 m (15 mm), ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 0,5 m (50 cm) e 0,18 m (18 cm) oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 0,04 m² (400 cmq).

Sono pertanto esclusi – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

b) Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato nel precedente punto **a)** ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società risponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

3. Mezzi di chiusura dei locali

Il Contraente si obbliga, e tale suo obbligo è essenziale per l'efficacia del contratto, di mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e di chiusura e le misure di sicurezza descritti in polizza, restando inteso che l'assicurazione non copre – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli stessi mezzi di protezione e di chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o di inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

4. Garanzie accessorie per negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse) avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato. La garanzia è operante, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi, ed è, inoltre, estesa ai furti commessi:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante (per i soli rischi di "Pellicce" viene limitata alle sole ore comprese fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre);
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di € 1.000,00 senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

6. Garanzie accessorie per uffici

L'assicurazione vale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

- a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.

L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse) avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato. La garanzia è operante, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali dell'ufficio assicurato.

8. Garanzia accessoria "Portavalori"

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata su merci (e/o mobilio e/o arredamento e/o macchine per ufficio e/o macchinari ed attrezzature), con il massimo di € 2.000,00, la garanzia è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse);

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. Qualora per la garanzia di base sia prevista una franchigia assoluta, tale franchigia non si applica per la presente garanzia accessoria "portavalori".

9. Mezzi di custodia "Limite di somma assicurabile e massimo di indennizzo per ciascun mezzo di custodia"

La garanzia si intende soggetta ai limiti massimi di indennizzo indicati in polizza, e ciò indifferentemente che la garanzia stessa sia prestata con la sola presente polizza oppure con contemporanee altre polizze, anche di diversi assicuratori. Resta pertanto convenuto che, ove coesistano più assicurazioni sugli stessi enti e per gli stessi rischi, la Società sarà obbligata al massimo per la sola quota parte che si otterrà applicando a ciascun limite sopra indicato per ogni singolo mezzo di custodia, il rapporto tra la somma assicurata con la presente polizza e la totalità delle somme assicurate, partita per partita, di tutte le assicurazioni esistenti al momento del sinistro, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

11. Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal contraente o dall'assicurato

A parziale deroga dell'art. 12, lett. d), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art. 11 delle Condizioni stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

16. Garanzia rapina iniziata dall'esterno

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche qualora sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse) av-

venuta nei locali indicati in polizza. La garanzia è operante anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

18. Diritti doganali o imposte di fabbricazione (esclusi)

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che nella somma assicurata sulle merci di cui alla partita indicata in polizza, non è compreso l'importo dei diritti doganali oppure dell'imposta di fabbricazione, che l'Assicurato sia tenuto a pagare alla Finanza in caso di sinistro.

25. Sorveglianza armata interna

(esclusi istituti di credito)

Il Contraente o l'Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia del contratto, che durante le ore indicate nella parte dattiloscritta di polizza i locali sono internamente sorvegliati da guardiano munito di arma da fuoco (o guardiani muniti di arma da fuoco) che svolge (o svolgono) servizio di ronda nell'ambito dei locali stessi, con punzonatura, almeno ogni ora, di orologi di controllo installati nei punti più idonei per l'esercizio di una sorveglianza efficace.

30. Protezione antirapina

L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano protette da sistemi antirapina aventi le caratteristiche descritte nell'allegato alla presente polizza, e della quale forma parte integrante, che il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, si impegna ad osservare scrupolosamente.

In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno soltanto degli obblighi previsti dal precitato allegato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, verrà considerata minimo assoluto.

31. Deroga al patto di tacita proroga

A deroga dell'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta.

73. Atti vandalici

La Società risponde dei danni diretti e materiali arrecati alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dell'importo di € 500,00, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Limitatamente alla presente garanzia la Società e l'Assicurato (o il Contraente) hanno la facoltà, in qualunque momento, di

recedere dalla garanzia stessa mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi mediante comunicazione scritta. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativo.

77. Adeguamento automatico

Premesso che con:

- "indice" si intende l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
 - "indice di riferimento" annuale si intende l'indice relativo al mese di settembre dell'anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
 - "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al mese precedente la data del sinistro;
- si conviene quanto segue:
- nel corso della durata contrattuale le somme, i massimali assicurati ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell'indice di riferimento annuale;
 - in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguata in conformità al rapporto tra l'indice data sinistro e l'indice relativo al mese di scadenza annuale precedente al sinistro;
 - la Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale;
 - qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, le Parti possono convenire di non procedere all'adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la presente condizione;
 - i limiti di indennizzo se espressi in cifra assoluta, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a "Primo rischio relativo" seguono l'adeguamento come per la somma assicurata.

201. Impianto d'allarme

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- a) n° 1 centralina auto protetta;
- b) n° 2 sirene autoalimentate di cui una posta all'esterno dei locali, e l'altra all'interno dei locali;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;

Il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, si obbliga:

- d) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- e) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- f) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente o l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza

dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e il Contraente o l'Assicurato (o chi per esso) non abbia adempiuto anche di uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 15% di scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui detto scoperto del 15% sia operante in concomitanza con una franchigia, verrà considerata minimo assoluto.

203. Impianto d'allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- a) n° 1 centralina auto protetta collocata in una posizione non raggiungibile per via ordinaria;
- b) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- c) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ISDN.

Il Contraente o l'Assicurato (o chi per esso) si obbliga:

- e) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- g) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l'Assicurato (o chi per esso) non abbia adempiuto anche di uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

204. Impianto d'allarme con trasmissione a distanza tramite linea ADSL

Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto

di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- a) n° 1 centralina auto protetta collocata in una posizione non raggiungibile per via ordinaria;
- b) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- c) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica ADSL.

Il Contraente o l'Assicurato (o chi per esso) si obbliga:

- e) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- g) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l'Assicurato (o chi per esso) non abbia adempiuto anche di uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

205. Impianto d'allarme antifurto con doppio livello di protezione

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che:

1. i locali, contenenti le cose assicurate, sono protetti da **impianto di allarme antifurto di tipo volumetrico** realizzato con rivelatori antiaccecamento collocati in punti non raggiungibili per via ordinaria;
2. ogni apertura, verso l'esterno, dei locali contenenti le cose assicurate, posta a meno di quattro metri da piani accessibili e praticabili per via ordinaria, è protetta da **rivelatori di apertura** di elementi apribili (porte e finestre) e/o **rivelatori di rottura** di elementi fragili (lastre di vetro, plastica rigida simili) installati da Ditta specializzata;

dotati almeno dei seguenti requisiti di base:

- a) n° 1 centralina auto protetta collocata in una posizione non raggiungibile per via ordinaria;
- b) alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in

grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;

- c) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- d) sensori in grado di fornire oltre alla segnalazione di allarme per intrusione, anche:
 - le manomissioni dovute ad illecite aperture dell'involucro del rivelatore o a tentativo di accecamento;
 - la rimozione dalla sede d'installazione del rivelatore stesso;
 - la manomissione con mezzi magnetici;
 - la mancanza del segnale di sopravvivenza del rivelatore;
- e) trasmissione a distanza di un segnale di stato di ogni singolo rivelatore, tramite linea telefonica ISDN e/o ADSL e/o linea cellulare e/o ponte radio.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano i requisiti sopra indicati.

Il Contraente o l'Assicurato (o chi per esso) si obbliga:

- f) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- g) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- h) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- i) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento del rivelatore in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente o l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l'Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora il Contraente o l'Assicurato (o chi per esso), non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termine di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

206. Videosorveglianza

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che i locali, contenenti le cose assicurate, sono **monitorati da un sistema di televisione a circuito chiuso (TVCC)**, costituito da telecamere collegate a monitor locali e remoti, installato da ditta specializzata e dotato, almeno, dei seguenti requisiti di base:

- a) collegamento con un impianto di allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quanto indicato ad una delle precedenti condizioni particolari 203 o 204 o 205;
- b) collegamento ad un videoregistratore time-lapse (con sovrapposizione di data e ora sull'immagine); i supporti registrati devono essere conservati per almeno 48 ore;

- c) trasmissione a distanza delle immagini, direttamente a centrali di tele sorveglianza o teleassistenza, tramite linea telefonica ISDN o ADSL, protetta contro l'interruzione dolosa.
- d) la centrale di tele sorveglianza deve prendere visione delle immagini riprese nei momenti immediatamente precedenti all'invio dell'allarme;
- e) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano i requisiti sopra indicati.

Il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, si obbliga:

- f) ad inserire il sistema TVCC ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- g) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- h) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all'assistenza tecnica, almeno una volta all'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- i) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del

normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l'Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.

Qualora il Contraente o l'Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche a solo uno dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso in cui detto scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata quale minimo assoluto.

252. Esclusione macchinari ed attrezzature in leasing

Dalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto di contratti leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Le presenti norme giuridiche possono costituire utile materiale di consultazione per l'Assicurato, fermi restando gli accordi contrattuali fra le Parti.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei Contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 1469 Bis - Contratti del consumatore

Le condizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicurazione non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome e per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.


Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto

è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Ed. 01/06/2014

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture

della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti as-

sicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed

altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).

- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 – ed.1/05/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it